CAMERA DEI DEPUTATI N. 1445

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

HÜLLWECK, FILIPPI

Istituzione dell'Ordine del Tricolore

Presentata il 12 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È consolidata prassi che ogni Stato (indipendentemente dal proprio connotato politico-istituzionale) attribuisca ai suoi cittadini che lo hanno servito in armi in occasione di conflitti bellici, il diritto a significativi riconoscimenti, comprensivi sia di provvedimenti normativi atti a compensare lo stato giuridico degli interessati, che di onorificenze a valenza morale.

Ogni provvedimento di carattere normativo trova abitualmente giusta e necessaria collocazione nella produzione legislativa di riferimento immediatamente successiva alla composizione di ogni evento bellico, così come ogni concessione di onorificenze speciali, collegate a specifici e particolari atti di valore.

Ben diversamente tende a concretizzarsi invece il riconoscimento dello Stato nei confronti dell'insieme dei cittadini complessivamente coinvolti in armi in un conflitto bellico. Trattasi, in questo caso, di provvedimenti a carattere morale, assunti dopo considerevole intervallo di tempo, sufficiente a porre in risalto la eccezionalità dell'evento storico, a mitigarne l'emotiva componente di conflittualità internazionale e a diversificare in senso specifico la posizione dei cittadini a quell'evento collegati, da tutte le altre fasce generazionali della società.

In tal senso fu interpretata la legge 18 marzo 1968 n. 263, che istituì (cinquanta anni dopo la storica data del 4 novembre 1918) l'ordine di Vittorio Veneto, conferendone appartenenza a tutti i cittadini militarmente impegnati nel primo conflitto mondiale.

Il sopraggiungere, con l'anno 1995, del cinquantesimo anniversario della conclusione del secondo conflitto mondiale, che

dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945 impose lutti e sacrifici a tutti gli italiani e in particolare ai cittadini in armi, coinvolti in una guerra più lunga della precedente, altrettanto logorante e, per certi versi, psicologicamente più angosciosa, non può non porre al Parlamento la considerazione che sino ad oggi nessun riconoscimento di immagine è stato istituito in favore di quei cittadini combattenti che (sui fronti interni ed esterni ai confini del territorio nazionale) hanno lealmente servito l'Italia nelle alterne vicende del secondo conflitto mondiale.

Appare pertanto giusto, se non altro per motivi di equità, attribuire ai combattenti del conflitto 1940-1945 posizione analoga a quella dei combattenti del conflitto 1915-1918 sul piano del riconoscimento storico, conferendo una onorificenza a quanti hanno preso parte, inseriti in unità delle Forze armate, alle alterne vicende del secondo conflitto mondiale sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali.

Si propone quindi, con l'articolato della presente legge, la istituzione dell'onorificenza di « Cavaliere dell'Ordine del Tricolore », volendo con tale scelta terminologica fare specifico riferimento alla responsabilizzazione meritoria di chi, senza distinzione di credo politico, di rango sociale o di collocazione geografica, ha comunque servito lo Stato imbracciando le armi in obbedienza a un giuramento prestato e ponendo la propria persona e la propria incolumità a disposizione della comunità nazionale.

Tale onorificenza, significativa sul piano morale e da molti attesa, non comporta alcun beneficio di natura economica e non determina, quindi nessun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, in riconoscimento del dovere militare compiuto con dignità e onore durante il secondo conflitto mondiale.

ART. 2.

1. L'onorificenza di « Cavaliere dell'Ordine del Tricolore » è concessa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato servizio militare o che siano stati comunque mobilitati, per almeno tre mesi, in territorio dichiarato in stato di guerra, durante il secondo conflitto mondiale, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945.

ART. 3.

1. Il conferimento dell'onorificenza di cui all'articolo 2 è di competenza del Ministro della difesa, in seguito a specifica domanda inoltrata in carta semplice ai competenti distretti militari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte degli aventi diritto ai sensi del medesimo articolo 2.

2. Per i caduti e i dispersi la domanda può essere inoltrata dai familiari fino al secondo grado di parentela.

ART. 4.

1. Il requisito di cui all'articolo 2 relativo al periodo minimo di tre mesi non è richiesto per:

a) caduti o dispersi in combattimento;

b) decorati al valor militare o al merito di guerra;

c) mutilati, invalidi, feriti per causa di servizio militare svolto durante il periodo di conflitto mondiale di cui all'articolo 2;

d) ex prigionieri ed ex internati in campo di concentramento, a seguito di fatti bellici accaduti durante il periodo di conflitto mondiale di cui all'articolo 2.

ART. 5.

1. Il conferimento dell'onorificenza di « Cavaliere dell'Ordine del Tricolore » non comporta il diritto ad alcun assegno in denaro.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1445
Lire 500